Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 settembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 225 DEL 10 SETTEMBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **« Finanziaria Immobiliare Fiscambi », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 agosto 1966. — **« Monte dei Paschi di Siena » - Sezione opere pubbliche:** 13ª estrazione obbligazioni 5 %. — **« Monte dei Paschi di Siena » - Credito fondiario:** 123ª estrazione obbligazioni 3,50 %. — **« Casteldelfino » Società immobiliare per azioni, in Torino:** Rimborso obbligazioni. — **« Oleificio di Orzinuovi », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 agosto 1966. — **« Emidio di Nola », società per azioni, in Gragnano (Napoli):** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1966. — **« Montecatini Edison », società per azioni, in Milano:** Prestito obbligazionario Montecatini 6 % 1949-1969 sorteggiato il 29 agosto 1966. — **« Finanziaria Tollegno », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1966. — **« Filatura e tessitura di Tollegno », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1966. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1966. — **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** 3ª Estrazione di certificati obbligazionari 6,50 % 1958-1978 avvenuta il 7 settembre 1966. — **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** 5ª estrazione di certificati obbligazionari 6,50 % 1956-1976 avvenuta il 7 settembre 1966. — **« C.G.E. » - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni avvenute il 1° settembre 1966. — **« Officine e Fonderie Galtarossa », società per azioni, in Verona:** Errata-Corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 maggio 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1966
registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 49

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

CROCE

BARBERINI Luigi di Antonio Ernesto, classe 1912, da Castana (Pavia). — Nel corso di un violento combattimento contro avversari asserragliati in una ridotta, con cosciente coraggio si lanciava contro la postazione di un'arma automatica che contrastava l'attacco della formazione partigiana. Colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Montù Beccaria (Pavia), 26 aprile 1945.

BUONASERA Domenico di Antonio, classe 1919, da Rometta Marea (Messina). — Nel corso di un ardito attacco contro un convoglio ferroviario, si opponeva da solo alla reazione nemica permettendo in tal modo ai suoi commilitoni di sganciarsi e ripiegare unitamente a prigionieri e ad un bottino di guerra. Colpito da una raffica di mitragliatrice, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Cussago (Novara), 27 maggio 1944.

CAPRA Andrea di Andrea, classe 1924, da Zurigo, distretto militare di Como. — Partigiano di pura fede, si distingueva per coraggio e spirito di iniziativa. Nel corso di una missione intesa a procurare armi al suo reparto veniva sorpreso e circondato da forze preponderanti. Catturato dopo dura lotta, spinta sino all'esaurimento delle munizioni, veniva fucilato ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Cima - Valsolda (Como), 21 gennaio 1945.

CARMINELLI Gilberto di Silvio, classe 1918, da Milano. — Partigiano di pura fede, si distingueva per fermezza e per coraggio in diverse e rischiose azioni. Durante uno scontro con una pattuglia avversaria superiore in forze e mezzi veniva circondato e catturato solo dopo avere esaurito ogni possibilità di lotta per mancanza di munizioni. Condannato a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Cima (Como), 21 gennaio 1945.

CENDALI Carlo di Giacomo, classe 1921, da Vendrogno (Como). — Partigiano di pura fede, si distingueva per coraggio e spirito di iniziativa. Nel corso di un restrellamento avversario veniva catturato dopo strenua e accanita resistenza. Sottoposto a ripetute sevizie, nulla rivelava che potesse compromettere la formazione di appartenenza. Condannato a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà al canto di un inno partigiano, unitamente ai commilitoni accomunati dalla stessa sorte. — Introbio (Como), 15 ottobre 1944.

DEL VECCHIO Santo di Pietro, classe 1917, da Moltrasio (Como). — Nel corso di una delicata missione, sorpreso da una pattuglia avversaria, la affrontava da solo in una violenta lotta permettendo così ad altro commilitone, ferito, di portarsi in salvo ed evitare che importanti documenti cadessero in mano nemica. Colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Alpe di Segre Moltrasio, 21-22 marzo 1945.

FEMIA Aldo di Benedetto, classe 1923, da Ardore Marina (Reggio Calabria). — Caposquadra partigiano, era di esempio ai suoi uomini per coraggio e dedizione al dovere. Nel corso di un violento combattimento, mentre tentava di portare aiuto ad un dipendente ferito, veniva colpito da una raffica di mitragliatrice ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Gravellona Toce (Novara), 13 settembre 1944.

FINZI Angelo fu Arturo, classe 1910, da Pavia. — Tra i primi entrava a far parte della Resistenza collaborando con le formazioni partigiane e prodigandosi per assicurare loro i rifornimenti. Catturato nel corso di una rischiosa missione e sottoposto a dure sevizie, rifiutava di rivelare ogni notizia che potesse compromettere l'opera dei commilitoni. Condannato a morte, immolava serenamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Quinto Romano (Milano), 3 febbraio 1945.

PINI Pio di Tebaldo, classe 1916, da Vigatto (Parma). — Facente parte di un posto di blocco particolarmente esposto all'offesa avversaria reagiva audacemente ad una colonna motorizzata nemica che tentava il forzamento. Dopo cruenta lotta nel corso della quale era di esempio ai commilitoni per spirito aggressivo, veniva colpito a morte ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Bulciago (Como), 27 aprile 1945.

RATTI Vittorio fu Arturo, classe 1916, da Marfiribrad (Russia). — Partigiano di pura fede, si distingueva per doti di abnegazione e coraggio. Nel corso di un violento attacco contro un reparto nemico, dopo aver catturato due avversari, colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Lecco, 27 aprile 1945.

REDAELLI Luigi Mario di Domenico, classe 1923, da Lambrugo (Como). — A conoscenza che un posto di blocco partigiano si trovava in difficoltà per effetto di un violento attacco avversario, si portava sul posto del combattimento per offrire il suo contributo. Catturato e seviziato, rifiutava di fornire le notizie che gli venivano richieste. Di fronte al plotone di esecuzione, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di inneggiare alla Patria libera. — Lambrugo (Como), 27 aprile 1945.

ROTONDI Bortolo fu Stefano, classe 1915, da Corteno Golgi (Brescia). — Entrava tra i primi a far parte del movimento della Resistenza organizzando formazioni partigiane e portandole al successo in numerosi combattimenti, con grande spirito aggressivo e sprezzo del pericolo. Nel corso di un attacco avversario veniva circondato e, rifiutata la resa, cadeva eroicamente sul campo, colpito più volte dal fuoco nemico e seviziato. — S. Giacomo di Teglio (Sondrio), 25 agosto 1944.

RUBINI Benito di Giovanni, classe 1923, da Casargo (Como). — Partigiano di pura fede, si distingueva per coraggio e spirito di iniziativa. Nel corso di un rastrellamento avversario veniva catturato dopo strenua e accanita resistenza. Sottoposto a ripetute sevizie, nulla rivelava che potesse compromettere la formazione di appartenenza. Condannato a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà al canto di un inno partigiano unitamente ai commilitoni accomunati dalla stessa sorte. — Introbio (Como), 15 ottobre 1944.

SALVETTI Antonio fu Pietro, classe 1922, da Breno (Brescia). — Partigiano di pura fede, era sempre tra i primi nelle numerose e rischiose azioni svolte dal suo reparto. Nel corso di un violento attacco avversario, nel tentativo di difendere un deposito di armi e munizioni, veniva catturato. Sottoposto a dure sevizie le sopportava stoicamente senza nulla rivelare che potesse compromettere la formazione partigiana di appartenenza. Condannato a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Cerveno - Breno, 5-13 ottobre 1944.

ZAPPA Carlo Mario fu Ambrogio, classe 1924, da Cassago Brianza (Como). — Attaccava unitamente ad alcuni commilitoni elementi avversari preponderanti impegnati in combattimento contro una posizione amica. Sopraffatto e catturato, sopportava stoicamente inumane sevizie ma nulla rivelava che potesse compromettere la formazione partigiana di appartenenza. Identificato, successivamente, come il feritore del Comandante nemico, veniva fucilato ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Bulciago (Como), 26-27 aprile 1945.

(6481)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Caltagirone a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione 7 gennaio 1966, n. 46, della Giunta municipale del comune di Caltagirone;

Vista la decisione con la quale la Commissione provinciale di controllo di Catania approva la deliberazione riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 343.350.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Caltagirone un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Battaglini Massimo, De Sanctis Sante e Tenca Franco, il comune di Caltagirone è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 343.350.000 (trecentoquarantatremilionitrecentocinquantamila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Caltagirone un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 28.298.000 annue (pari in cifra tonda allo 85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 343.350.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Caltagirone, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1966
Registro n. 27 *Grazia e giustizia, foglio n.* 192

(6834)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale de La Maddalena (Sassari), con esclusione della zona demaniale marittima delle banchine portuali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 24 gennaio 1962 e del 16 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'in-

tero territorio comunale de La Maddalena, comprendente — oltre La Maddalena, Caprera e Santo Stefano — un gruppo di isole minori;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune de La Maddalena;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo la zona demaniale marittima costituente le banchine portuali nonchè le aree aventi interesse militare;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le isole predette hanno notevole interesse pubblico perchè sia nel loro complesso, che singolarmente, esse formano un quadro naturale di eccezionale bellezza estremamente vario per la frastagliata costituzione delle coste e per l'armonia delle forme montuose dell'interno su cui cresce, ai piedi delle numerose pietre, una rigogliosa flora mediterranea di cespugli, ginepri e pini, e, inoltre, in tale ambiente, mirabilmente colorato e luminoso per la vastità del cielo e del mare da cui è circondato, bene si inseriscono le varie opere dell'uomo che unitamente a quelle della natura costituiscono un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune de La Maddalena (Sassari) comprendente, oltre La Maddalena, Caprera e Santo Stefano, un gruppo di isole minori, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dal vincolo s'intende esclusa la zona demaniale marittima costituente le banchine portuali nonchè le aree aventi interesse militare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune de La Maddalena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 maggio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 24 *gennaio* 1962

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno 24 del mese di gennaio, in Sassari negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Sassari per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 il seguente

Ordine del giorno:

Vincolo di zone comprese nel territorio dei comuni di: (*Omissis*) LA MADDALENA, (*Omissis*).

(*Omissis*).

Si passa all'esame dei vincoli da apporre al territorio comunale di La Maddalena.

(*Omissis*).

Il vice-presidente espone il suo punto di vista: tutto l'arcipelago compreso nel territorio comunale de La Maddalena comprendente — fra l'altro — le bellissime isole di Caprera, Santo Stefano, Spargi, ecc., presenta quei caratteri di bellezza panoramica considerata come quadro naturale, mentre, con le antiche fortezze e gli abitati sparsi per le isole, si hanno caratteristici aspetti aventi quel valore estetico e tradizionale, cui fanno specifico accenno i punti 3) e 4) del suddetto art. 1. Conclude affermando che a suo parere, tutto il territorio comunale di La Maddalena deve essere sottoposto a vincolo ai sensi della legislazione vigente.

Il prof. Costa chiede la parola, per associarsi a quanto esposto dal vice-presidente:

Il cav. Meli si associa.

L'avv. Ganadu si associa.

Pertanto l'intero territorio comunale suddetto è sottoposto a vincolo, avendo la Commissione approvato per quattro voti contro uno.

(*Omissis*).

Il vice-presidente, constatato che nessuno dei membri chiede la parola, dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:

dott. Roberto CARITA', vice-presidente - prof. Sergio COSTA - cav. Aldo MELIS - avv. Lorenzo GANADU - dott. Lino TIROTTO - Antonio CAREDDU, segretario

---

Verbale della seduta del giorno 16 *gennaio* 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Motivazione, in seguito a richiesta ministeriale, delle decisioni rese note con verbale del 24 gennaio 1962, relativamente al comune di La Maddalena.

(*Omissis*).

In assenza del presidente il vice-presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dell'ordine del giorno dopo aver constatato il numero legale.

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 24 gennaio 1962.

Innanzitutto conferma l'inclusione dell'intero territorio comunale di La Maddalena negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497. Aggiunge la seguente motivazione:

Il territorio de La Maddalena si estende sull'arcipelago omonimo comprendente — oltre a La Maddalena, Caprera e Santo Stefano — un gruppo di isole minori che, con quelle ora nominate costituiscono uno degli arcipelaghi più belli dell'intero Mediterraneo.

Sia nel loro complesso, che singolarmente, le isole sono un quadro naturale di eccezionale bellezza, estremamente vario per la frantumata costituzione delle coste e per l'armonia

delle forme montuose dell'interno, su cui cresce, ai piedi delle molte pietre, una rigogliosa flora mediterranea, di cespugli ginepri e pini. In tale ambiente, mirabilmente colorato e luminoso per la vastità del mare e del cielo da cui è circondato, benissimo si inseriscono gli attuali nuclei abitati e le altre opere dell'uomo, quali la tomba e la casa Garibaldi a Caprera e le antiche fortificazioni di Santo Stefano.

(*Omissis*).

Letto, approvato e sottoscritto:

Roberto CARITÀ Sergio COSTA Antonio SECHI
Aldo MELIS Lorenzo GANADU Antonio CAREDDU, segretario.

(6089)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1966.

Aggiornamento della composizione della Commissione costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici, la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24744, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 106, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 2;

Visti i decreti ministeriali n. 239 dell'8 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 104; n. 19705 del 27 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 9, foglio n. 369; n. 15095 del 23 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1965, registro n. 26, foglio n. 162, con i quali si è provveduto ad aggiornare la Commissione di cui trattasi;

Ritenuto che in dipendenza di mutamenti di cariche intervenuti nei componenti della Commissione occorre procedere ad un ulteriore aggiornamento;

Vista la nota in data 23 aprile 1966, n. 1177, con la quale la Corte di appello di Venezia designa per la nomina a presidente della Commissione il consigliere di Corte di appello dott. Ambrogio Ruberto in sostituzione del pari grado dott. Pietro Pace chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'articolo 6, secondo comma, del decreto del presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto in Venezia è così aggiornata:

Presidente:

Ruberto dott. Ambrogio, consigliere della Corte di appello di Venezia.

Membri:

Ciappa dott. Mario, ispettore generale dell'A.C.;
Garozzo dott. ing. Bruno, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Venezia;
Dudan dott. ing. Antonio, ispettore generale del G.C.;
Zecchin dott. ing. Francesco.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute è attribuito ai componenti della predetta Commissione un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5;

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DE COCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1966
Registro n. 15, *foglio n.* 179

(6848)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 20 del vigente statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente di detto Istituto per il biennio 1966-1967, in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Forti ed il dott. Giulio De Grazia sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6959)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un membro del Consiglio di amministrazione del « Mediocredito regionale del Lazio » - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato »;

Visto l'art. 13 della citata legge, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione del « Mediocredito regionale del Lazio » Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese, deve essere integrato da un rappresentante del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di tale rappresentante, per il triennio 1966-1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Fulvio Sudano è confermato membro del Consiglio di amministrazione del « Mediocredito regionale del Lazio » Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese.

Egli durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6958)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504;

Visto l'art. 25 del vigente statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione medesima per il triennio 1965-1967 in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Mario Pasquali ed il dott. Pasquale Misuraca sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6960)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 30 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dello Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del detto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giorgio D'Alia ed il dott. Aurelio Ubertis sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6955)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due componenti il Collegio sindacale del detto Istituto, per il biennio 1966-1967, in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gennaro Masucci ed il dott. Riccardo Boutet sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6954)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 25 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente dell'Istituto medesimo in rappresentanza del Tesoro, per il triennio 1966-1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Felice Ruggiero è confermato sindaco effettivo ed il dott. Giulio De Grazia è nominato sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, con sede in Torino, e resteranno in carica fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6957)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Mediocredito regionale della Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 28 dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due componenti il Collegio sindacale del detto Mediocredito per il triennio 1966-1968, in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Corrado Tattoni ed il dott. Domenico Pessolano sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6956)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1966.
Corso legale dei biglietti di Stato da L. 500.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 31 marzo 1966, n. 171;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1966 che fissa le caratteristiche del nuovo biglietto di Stato da L. 500 e ne determina il contingente;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I biglietti di Stato da L. 500, emessi a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 1966, n. 171, hanno corso legale a decorrere dal 19 settembre 1966.

Art. 2.

Il limite per il potere liberatorio dei biglietti di Stato da L. 500 di cui al presente decreto è fissato in L. 50.000 (biglietti n. 100).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1966
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 155

(6904)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1966.
Costituzione dell'Ufficio legislativo, dell'Ufficio studi, dell'Ufficio stampa e dell'Ufficio interrogazioni presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, contenente norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, nonchè le modifiche arrecate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112;

Ritenuta la necessità di dare assetto organico ai servizi concernenti l'attività di elaborazione legislativa, la attività di rilevazione, studio e documentazione, l'attività di informazione, nonchè l'attività relativa alla trattazione delle interrogazioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituiti, nell'ambito della Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, facendone organicamente parte con piena autonomia funzionale, i seguenti uffici speciali, per l'esercizio, che il Ministro direttamente indirizza e coordina, delle attribuzioni per ciascuno di essi indicate:

Ufficio legislativo:

Elaborazione di provvedimenti normativi disposti dal Ministro.

Coordinamento giuridico degli schemi di provvedimenti legislativi regolamentari, nonchè delle osservazioni sugli schemi di disegni di legge e sulle proposte di legge predisposti dalle Direzioni generali competenti.

Rapporti con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con gli altri ministeri e con gli organi parlamentari.

Diramazione dei provvedimenti di iniziativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e definitiva adesione a quelli diramati da altri Ministeri.

Preparazione degli atti per il Consiglio dei Ministri.

Cura dell'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi in sede parlamentare.

Adempimenti relativi alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti.

Pareri sui problemi giuridici in genere.

Ufficio studi:

Esame di problemi generali concernenti la competenza del Ministero. Acquisizione, elaborazione ed aggiornamento dei relativi dati. Studi comparati.

Ufficio stampa:

Rassegna della stampa. Comunicati. Rapporti con la stampa.

Ufficio interrogazioni:

Trattazione delle interrogazioni parlamentari.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti spettantigli a norma dell'art. 1, il Ministro può avvalersi del capo o di un componente il Gabinetto, fornito di specifica competenza, che all'uopo designa per ciascuno degli uffici predetti.

Alle particolari, anche temporanee esigenze di detti uffici, il Ministro può provvedere avvalendosi di personale di altri uffici del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1966

Il Ministro: RESTIVO

(6847)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1966, il comune di Cerda (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.694.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6921)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1966, il comune di Vita (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.702.458, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6922)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Risorgimento », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 agosto 1966, la Società cooperativa edilizia « Risorgimento », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 7 ottobre 1958 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(6891)

Scioglimento della Società cooperativa « Nuova cooperativa sociale di consumo di Crodo » (già Cooperativa di consumo circolo lavoratori di Crodo), con sede in Crodo (Novara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 agosto 1966, la Società cooperativa « Nuova cooperativa sociale di consumo di Crodo » (già Cooperativa di consumo circolo lavoratori di Crodo), costituita per rogito Lincio in data 5 giugno 1960, repertorio 9919, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Egidio Pavan.

(6933)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 9 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,49	623,48	623,565	623,51	623,45	623,52	623,50	623,50	623,52	623,50
$ Can.	579,51	579,70	579,75	579,60	579,60	579,50	579,70	579,50	579,50	579,50
Fr. Sv.	143,91	143,91	143,95	143,92	143,90	143,91	143,90	144 —	143,91	143,93
Kr. D.	90,14	90,15	90,16	90,165	90,10	90,17	90,17	90,15	90,17	90,17
Kr. N.	87,22	87,22	87,25	87,235	87,10	87,23	87,215	87,25	87,23	87,23
Kr. Sv.	120,55	120,65	120,70	120,675	120,45	120,59	120,68	120,55	120,59	120,58
Fol.	172,44	172,43	172,42	172,42	172,45	172,46	172,42	172,45	172,46	172,45
Fr. B.	12,50	12,495	12,50	12,4920	12,49	12,49	12,4915	12,50	12,50	12,50
Franco francese	126,80	126,65	126,77	126,78	126,63	126,81	126,70	126,80	126,81	126,83
Lst.	1737,87	1737,60	1737,40	1737,65	1737,50	1737,85	1737,50	1737,90	1737,85	1737,75
Dm. occ.	156,32	156,27	156,33	156,28	156,25	156,35	156,28	156,30	156,35	156,30
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,16	24,1537½	24,12	24,15	24,1555	24,17	24,15	24,15
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,70	21,75	21,70	21,67	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,41	10,40	10,42	10,4080	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 9 settembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,10
Redimibile 3,50 % 1934	100,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,765
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 166

1 Dollaro USA	623,505
1 Dollaro canadese	579,65
1 Franco svizzero	143,91
1 Corona danese	90,167
1 Corona norvegese	87,225
1 Corona svedese	120,677
1 Fiorino olandese	172,42
1 Franco belga	12,492
1 Franco francese	126,74
1 Lira sterlina	1737,575
1 Marco germanico	156,28
1 Scellino austriaco	24,155
1 Escudo Port.	21,685
1 Peseta Sp.	10,409

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1965 della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

ATTIVITA'

Voce		Importo
1. Cassa contanti	L.	62.679.789
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato — fruttifero	»	20.340.912.610
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato — infruttifero	»	16.445.705.346
3. Conti correnti postali	»	1.482.038.900
4. Oro di proprietà	»	23.199.000
5. Titoli — di Stato	»	7.448.022.633
5. Titoli — obbligazionari e cartelle fondiarie	»	248.910.273.947
6. Partecipazioni	»	644.500.000
7. Mutui - valore capitale	»	324.146.417.967
8. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	33.046.526.973
9. Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	12.873.369.080
10. Immobili ceduti a pagamento dilazionato - valore capitale	»	104.222.178
11. Immobili	»	54.696.011.948
12. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	86.492.939.066
Contributo dello Stato	»	775.000.000
Contributi statali e regionali sui mutui	»	551.445.438
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	7.471.388.185
Rate di ammortamento mutui	»	4.237.562.503
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	»	1.001.751.908
Annualità e semestralità statali scontate	»	132.749.680
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	»	9.041
Interessi da capitalizzare sui mutui in corso di somministrazione	»	800.374.949
Canoni di affitto di immobili	»	246.839.878
Dividendi su partecipazioni	»	20.555.000
13. Ratei di interessi:		
sui titoli di Stato	»	128.497.515
sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	5.223.141.036
sulle annualità e semestralità statali scontate	»	506.679.841
14. Ordini di riscossione rimasti da estinguere	»	16.347.651.564
15. Debitori diversi	»	219.862.016
16. Mobili	»	1
TOTALE ATTIVITÀ	L.	844.380.327.992
17. Titoli in garanzia	»	—
TOTALE GENERALE	L.	844.380.327.992

PASSIVITA'

Voce		Importo
1. *Debiti:*		
Pensioni ed assegni vitalizi aggiuntivi, da rimborsare	L.	19.497.594.358
Quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato - valore capitale	»	1.115.798.159
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	21.534.290.294
Saldo prezzo di acquisto di immobili	»	1.397.328.352
Residui passivi per spese di amministrazione	»	287.000.540
Imposte erariali	»	3.859.641.327
Mandati perenti	»	172.807.678
2. Quote di sovvenzioni riscosse anticipatamente	»	9.526.127
3. Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	1.843.416
4. Somme affluite nei conti correnti postali, da attribuire	»	—
5. Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	157.208.616
6. Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	382.946.312
7. Mandati di pagamento inestinti	»	5.935.170.985
8. Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	160.421.281
9. Creditori diversi	»	706.530.601
TOTALE PASSIVITÀ	L.	55.218.108.046
Fondi di riserva:		
10. per ammortamento costo stabili	L.	131.964.539
11. per accantonamento imposte future sugli stabili	»	1.136.972.485
12. per manutenzione straordinaria stabili	»	570.343.059
13. per perdite e svalutazioni immobili	»	145.382.518
14. per rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	254.643.296
TOTALE FONDI DI RISERVA	L.	2.239.305.897
TOTALE PASSIVITÀ E FONDI DI RISERVA	L.	57.457.413.943
Da riportare	L.	57.457.413.943

	Riporto . . .	L.	57.457.413.943
15. *Patrimonio netto*:			
a) Riserva matematica	786.922.914.049		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—	L.	786.922.914.049
	TOTALE PASSIVITÀ FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO . . .	L.	844.380.327.992
16. Depositi titoli in garanzia		»	—
	TOTALE GENERALE . . .	L.	844.380.327.992

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1965 della Cassa per le pensioni ai sanitari

ATTIVITA'

1. Cassa contanti	L.	3.495.343
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato fruttifero	»	4.901.479.265
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato infruttifero	»	3.388.008
3. Titoli di Stato	»	215.707.704
3. Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	31.933.065.700
4. Mutui - valore capitale	»	1.428.712.989
5. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	747.824.782
6. Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	»	421.130.554
7. Immobili	»	1.349.129.550
8. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	6.398.195.801
Contributo dello Stato	»	160.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	241.138.516
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	»	27.705.555
Annualità e semestralità statali scontate	»	10.195
Canoni di affitto di immobili	»	10.520.603
9. Ratei di interessi:		
sui titoli di Stato	»	5.767.000
sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	627.487.785
sulle annualità e semestralità statali scontate	»	14.206.671
10. Ordini di riscossione rimasti da estinguere	»	1.024.201.520
11. Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	3.952.838
12. Debitori diversi	»	2.388.164
13. Mobili	»	1
TOTALE ATTIVITÀ . . .	L.	49.519.508.544

PASSIVITA'

1. *Debiti*:		
Pensioni ed assegni vitalizi aggiuntivi, da rimborsare	L.	942.167.609
Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	327.482.761
Saldo prezzo acquisto immobili	»	6.100.000
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	10.611.157
Imposte erariali	»	264.543.293
Mandati perenti	»	3.790.270
2. Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	30.200
3. Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	10.336.656
4. Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	16.613.170
5. Mandati di pagamento inestinti	»	68.874.780
6. Creditori diversi	»	79.400
TOTALE PASSIVITÀ . . .	L.	1.650.629.296
Fondi di riserva:		
7. per ammortamento costo stabili	L.	4.720.556
8. per accantonamento imposte future sugli stabili	»	65.456.554
9. per manutenzione straordinaria stabili	»	39.975.825
10. per perdite e svalutazioni immobili	»	4.918.865
11. per rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	3.604.397
TOTALE FONDI DI RISERVA . . .	L.	118.676.197
TOTALE PASSIVITÀ E FONDI DI RISERVA . . .	L.	1.769.305.493
Da riportare . . .	L.	1.769.305.493

	Riporto . . . L.		1.769.305.493
12. *Patrimonio netto*:			
a) Riserva matematica		47.750.203.051	
b) Riserva di garanzia		—	
c) Fondo utili		—	47.750.203.051
	TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO L.		49.519.508.544

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1965 della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate

ATTIVITA'

1. Cassa contante	L.	1.359.156
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato — fruttifero	»	2.364.063.027
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato — infruttifero	»	2.168.956
3. Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	12.260.032.198
4. Mutui - valore capitale	»	516.669.383
5. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale	»	278.433.369
6. Immobili	»	1.324.490.570
7. Crediti:		
Contributi previdenziali ordinari	»	1.390.958.199
Contributi statali e regionali sui mutui	»	500.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	»	61.005.018
Rate di ammortamento mutui	»	—
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	»	6.860.477
Canoni di affitto di immobili	»	6.537.333
8. Ratei di interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	»	220.579.134
9. Ordini di riscossione rimasti da estinguere	»	268.663.344
10. Debitori e creditori diversi (conto stralcio)	»	720.526
11. Debitori diversi	»	710.600
12. Mobili	»	1
TOTALE ATTIVITÀ . . .	L.	18.703.751.291

PASSIVITA'

1. *Debiti*:		
Pensioni ed assegni vitalizi aggiuntivi, da rimborsare	L.	551.236.712
Quote di mutui in ammortamento da somministrare	»	14.353.577
Saldo prezzo di acquisto di immobili	»	9.100.000
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	»	7.982.460
Imposte erariali	»	96.233.067
Mandati perenti	»	1.739.475
2. Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	»	232.950
3. Depositi volontari effettuati dagli iscritti	»	1.005.143
4. Depositi a garanzia di locazioni di immobili	»	18.100.230
5. Mandati di pagamento inestinti	»	26.503.735
6. Creditori diversi	»	27.000
TOTALE PASSIVITÀ . .	L.	726.514.349
Fondi di riserva:		
7. per ammortamento costo stabili	L.	4.115.105
8. per accantonamento imposte future sugli stabili	»	63.443.263
9. per manutenzione straordinaria stabili	»	33.618.465
10. per perdite e svalutazioni immobili	»	4.247.858
11. per rischi su sovvenzioni agli iscritti	»	3.799.418
TOTALE FONDI DI RISERVA . . .	L.	109.224.109
TOTALE PASSIVITÀ E FONDI DI RISERVA . . .	L.	835.738.458
Da riportare . . .	L.	835.738.458

	Riporto . . .	L.	835.738.458
12. *Patrimonio netto*:			
a) Riserva matematica	17.868.012.833		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		
		L.	17.868.012.833
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO . . .		L.	18.703.751.291

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1965 della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

ATTIVITA'

1. Cassa contanti		L.	401.396
2. Conto corrente col Tesoro dello Stato	fruttifero	»	561.721.846
	infruttifero	»	1.147.452
3. Titoli . . .	di Stato	»	28.106.608
	obbligazionari e cartelle fondiarie	»	633.148.983
4. Mutui - valore capitale		»	313.845.123
5. Sovvenzioni agli iscritti - valore capitale		»	78.239.412
6. Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale		»	78.437.903
7. Crediti:			
Contributi previdenziali ordinari		L.	50.803.170
Contributo dello Stato		»	15.000.000
Contributi del Ministero di Grazia e Giustizia		»	330.132.505
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito		»	3.367.880
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti		»	4.481.743
Annualità e semestralità statali scontate		»	20.919
8. Ratei di interessi:			
sui titoli di Stato		»	676.025
sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie		»	15.004.875
sulle annualità e semestralità statali scontate		»	1.037.625
9. Ordini di riscossione rimasti da estinguere		»	29.793.134
10. Debitori diversi		»	—
11. Mobili		»	1
	TOTALE ATTIVITÀ . . .	L.	2.145.366.660

PASSIVITA'

1. *Debiti*:			
Pensioni ed assegni vitalizi aggiuntivi, da rimborsare		L.	77.885.371
Quote di mutui in ammortamento da somministrare		»	46.180.980
Residui passivi per spese di amministrazione		»	1.196.227
Imposte erariali		»	8.529.396
2. Depositi volontari effettuati dagli iscritti		»	1.075.891
3. Mandati di pagamento inestinti		»	6.990.648
4. Debiti verso terzi per mandati perenti		»	11.890
5. Creditori diversi		»	40
	TOTALE PASSIVITÀ . . .	L.	141.870.443
Fondi di riserva:			
6. per rischi su sovvenzioni agli iscritti		L.	729.061
	TOTALE PASSIVITÀ E FONDI DI RISERVA . . .	L.	142.599.504
7. *Patrimonio netto*:			
a) Riserva matematica	2.002.767.096		
b) Riserva di garanzia	—		
c) Fondo utili	—		
		L.	2.002.767.096
TOTALE PASSIVITÀ, FONDI DI RISERVA E PATRIMONIO NETTO . . .		L.	2.145.366.600

IL DIRETTORE GENERALE
RIVANO

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
LIUZZI

(6007)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;
Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;
Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età, per la cessazione dal servizio permanente effettivo, degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.
Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da fare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.
Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alla 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.
La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.
La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.
Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.
Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi ne domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;
2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;
3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;
4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;
5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.
I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;
b) per capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.
La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Maripers oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate, specificandone i relativi titoli;
h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti del limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.
Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.
Alla domanda dovranno essere unite:

1) una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria

firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante;

2) i titoli scientifici — in triplice copia — e di carriera indicati dal candidato come nella precedente lettera g) e previsti dagli articoli 13 e 15 (lettere a), b) e c) delle allegate « Istruzioni ».

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Non saranno presi in considerazione i titoli scientifici e di carriera che non perverranno alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero della difesa (Maripers) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno subito dopo aver conseguito tale nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari, certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancor chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato *ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni* non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite *dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata* dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400 prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica normale del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 14.

Copie del presente decreto, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1966
Registro n. 38 Difesa-Marina; foglio n. 53

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 19 e 20; quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

esame d'igiene navale;
esame di lingue estere;
esame dei titoli scientifici;
esame dei titoli di carriera.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (articoli 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono, il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media non inferiore a 96.

Art. 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti, per ciascuno di questi titoli.

Art. 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche o Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali Marina e subordinatamente delle altre forze armate, Istituti scientifici o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a otto punti, per il complesso di questi titoli.

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, è sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e parternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatto senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) *Nozioni generali sull'anestesia per inalazione.* Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;
Ambiente navale interno;
Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;
Igiente dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;
Controllo igienico dei principali alimenti;
Approvvigionamento idrico della nave;
Metodi di potabilizzazione dell'acqua;
Il lavoro subaqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;
Difesa del personale dalle malattie infettive;
Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 16 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto
nato a . . (provincia di . .)
il . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . residente a (1) . . (provincia di . .) via .
n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . ed allego, giusta art. 5, n. 2, del bando di concorso, i titoli scientifici e di carriera appresso elencati. . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6).

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(6881)

Concorsi per il reclutamento di trentuno sottotenenti in servizio permanente effettivo dei Servizi (automobilistico, sussistenza, amministrazione).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentuno sottotenenti in servizio permanente nei sottoindicati Servizi:

a) concorso per sette posti nel Servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento, in servizio o in congedo, che alla data del 31 dicembre 1966 non abbiano superato il 32° anno di età;

b) concorso per due posti nel Servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1966 non abbiano superato il 40° anno di età;

c) concorso per sei posti nel Servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento, in servizio o in congedo, che alla data del 31 dicembre 1966 non abbiano superato il 32° anno di età;

d) concorso per due posti nel Servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1966 non abbiano superato il 40° anno di età;

e) concorso per undici posti nel Servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento, in servizio o in congedo, che alla data del 31 dicembre 1966 non abbiano superato il 32° anno di età;

f) concorso per tre posti nel Servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1966 non abbiano superato il 40° anno di età;

In ciascuno dei predetti Servizi, i posti eventualmente non ricoperti nel concorso riservato agli ufficiali di complemento saranno devoluti in aumento a quello riservato ai sottufficiali in servizio permanente e viceversa.

Art. 2.

Tutti i concorrenti debbono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo ed avere statura non inferiore a m. 1,62.

I sottotenenti di complemento che aspirano ai concorsi di cui alle lettere *a*), *c*), *e*) del precedente articolo devono avere ultimato, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il servizio di prima nomina.

I sergenti maggiori aspiranti ai concorsi di cui alle lettere *b*), *d*) ed *f*) del precedente articolo devono essere in possesso di diploma di licenza di istituto medio di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 dai concorrenti secondo lo schema riportato nell'allegato n. 2 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure se in servizio militare, al Comando del Corpo od Ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il concorso cui intende partecipare;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, arma (o servizio) e distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte, ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale dipende.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda, un certificato (in carta legale da L. 400) attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata nelle singole materie, nonchè tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengono utili ai fini della valutazione delle qualità militari e professionali da essi possedute.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

I Comandi competenti a ricevere le domande, con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio, debbono indicare la data di presentazione delle domande stesse trasmettendole subito al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale o, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio o, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) una dichiarazione di completezza del libretto o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) e dai sottufficiali in servizio permanente.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dai concorsi i candidati ai quali, a suo giudizio, non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente per difetto dei necessari requisiti.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente), delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente effettivo (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti all'estero, le Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili nella visita medico-collegiale, semprechè ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la Direzione di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una Commissione composta del direttore di sanità del Comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione medica presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico-legale.

Art. 9.

Per ciascun concorso, di cui al precedente articolo 1, sarà costituita una Commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così compsta:

da un ufficiale generale in servizio permanente del Servizio per cui il concorso è indetto, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente del predetto Servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;
da due ufficiali in servizio permanente del predetto Servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;
da un funzionario civile di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

Per la valutazione dei titoli sarà assegnato un massimo di 20 punti, ripartiti come segue:

a) 14 punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato, da valutare in base alla documentazione caratteristica;
b) 4 punti per il titolo di studio;
c) 2 punti per eventuali altri titoli e benemerenze.

Saranno ammessi alle prove d'esame i candidati ai quali la Commissione giudicatrice assegnerà un punto non inferiore a dieci ventesimi per i titoli indicati alla lettera *a*).

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

b) una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie del Servizio per cui il candidato concorre.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun Servizio, sono riportati negli allegati al presente decreto.
La prova scritta avrà luogo in Roma nel giorno che sarà fissato con successivo decreto ministeriale. Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.
I candidati per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato nella prova scritta un punto non inferiore a dodici ventesimi.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

Art. 12.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il 15° giorno dalla data di tale prova i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti, dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi, la dichiarazione integrativa in carta bollata da lire 400, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

c) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400;

d) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

e) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*. (su carta da bollo da L. 400) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

f) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 400, del sindaco del Comune di residenza;

g) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato a nome del padre del concorrente dalla Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità;

h) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 13.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione giudicatrice in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nell'esame orale.
A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale da L. 400:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) limitatamente ai sergenti maggiori, diploma di licenza di Istituto medio di secondo grado.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Giornale ufficiale.
Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente nell'ordine della graduatoria con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.
Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nello stesso ruolo e nello stesso anno solare con le norme della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1966
Registro n. 44 Difesa-Esercito, foglio n. 195

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO

PROVA SCRITTA

La prova consisterà nello svolgimento di un tema su:

argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale;

uno o più brevi problemi tecnico-topografici (ad es.: rettifiche e/o profili di itinerari, calcoli di pendenze, ecc.).

Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE

La prova orale avrà una durata massima di 40 minuti. Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

I GRUPPO

ARTE MILITARE

Tattica:

1. Lineamenti delle operazioni delle forze terrestri e delle forme che esse assumono.

2. Caratteristiche e lineamenti essenziali della battaglia difensiva e della battaglia offensiva.

3. Cenni su caratteristiche, compiti, mezzi e procedimenti di azione delle varie armi e specialità.

4. cenni sulla cooperazione aero-terrestre.

Organica:

5. Definizione e compiti dell'organica.
L'ordinamento dell'Esercito.
La circoscrizione militare territoriale.

6. L'addestramento: i cicli di istruzione.

7. Struttura delle GG.UU. elementari.
Cenni su raggruppamenti e gruppi tattici.

8. Struttura organica delle Unità del Servizio automobilistico.

Logistica:

9. Compiti della logistica. Le funzioni logistiche.
Lineamenti dell'organizzazione logistica di campagna.
Riflessi in campo logistico, dell'impiego delle armi nucleari.
Le scorte e le dotazioni.

10. Cenni sull'organizzazione ed il funzionamento degli organi dei servizi di campagna nell'ambito delle GG.UU. elementari e delle minori unità.

11. Il Servizio della motorizzazione: caratteristiche, compiti, organi e loro funzionamento nell'ambito delle GG.UU. elementari e delle minori unità.

12. Lo stazionamento: forme ed elementi fondamentali.
Il movimento per via ordinaria su automezzi: lineamenti dell'organizzazione del movimento. Cenni sugli organi della Direzione della circolazione.
Cenni sui compiti, struttura e funzionamento del battaglione movieri.

II GRUPPO

TEORIA, MOTORI, ORGANI DELL'AUTOTELAIO, TRAZIONE MECCANICA

Teoria motori:

1. Motori a carburazione ad accensione per scintilla.
Organi ed elementi caratteristici. Ciclo teorico e pratico.
Lavoro, potenza, rendimento. Curve caratteristiche. Diagramma della distribuzione.

2. Alimentazione del carburatore e carburazione. Rendimento volumetrico.
Combustione. Difetti di carburazione.

3. L'accensione: sistemi ed organi. Accumulatori elettrici.
Equipaggiamento elettrico.

4. La lubrificazione.
Il raffredamento.

5. Motori ad accensione spontanea per compressione. Differenze rispetto al motore a carburazione ad accensione per scintilla.

6. Motori a due tempi. Differenze rispetto a quelli a quattro tempi.
Cenni sul motore Wankel a stantuffo rotante.

Organi dell'autotelaio:

7. L'autotelaio. Organi per la trasmissione del moto. Giunto od innesto a frizione. Vari tipi.

8. Il cambio di velocità. Vari tipi. Ingranaggi. Gruppo di rinvio.
Cenni sui cuscinetti.
Alberi di trasmissione. Giunti: vari tipi.
Gruppo di riduzione. Differenziale. Semiassi. Ponte. Ruote e cerchi.

9. La direzione: organi e funzionamento.

10. La frenatura. Vari tipi di freni.

11. La sospensione. Molle. Ammortizzatori.
Le carrozzerie: cenni sui vari tipi.

Trazione meccanica:

12. Resistenze che si oppongono al moto degli autoveicoli. Potenza necessaria per vincere le resistenze al moto.
Marcia in terreno vario.

13. Le prestazioni di un autoveicolo. Lettura del diagramma delle prestazioni.
Peso rimorchiabile.

14. Tempo di frenatura e distanza di arresto.
Cenni sulle resistenze al moto dei veicoli cingolati e sul loro movimento.

III GRUPPO

MATERIE DI CONSUMO - TECNOLOGIA

1. Benzina e gasolio: produzione e caratteristiche. Combustibili succedanei.
Mezzi per la conservazione ed il trasporto.

2. Lubrificanti: produzione e caratteristiche.

3. Pneumatici. Coperture e camere d'aria. Misure delle coperture.

4. Liquidi per freni idraulici e per ammortizzatori.
Anticongelanti.
Mezzi antincendio.

Tecnologia:

5. Nozioni sui metalli e sulle leghe metalliche. Proprietà.

6. Lega ferro-carbonio. Gli acciai. Le ghise. Produzione.

7. Trattamenti termici degli acciai.
Acciai speciali e loro caratteristiche.

8. Lavorazione a caldo dei metalli.

9. Cenni sulla lavorazione a freddo (a mano ed a macchina) dei metalli.

10. Nozioni sui legnami e sulle vernici.

11. Principali metalli e leghe impiegati nella fabbricazione dei veicoli.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO - RUOLO SUSSISTENZA

PROVA SCRITTA

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.
Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE

La prova orale avrà una durata massima di 40 minuti. Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

I GRUPPO

ARTE MILITARE

Tattica:

1. Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.

2. Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.

3. Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica:

4. Ordinamento dell'Esercito. Circoscrizione militare territoriale.

5. Struttura della Divisione di fanteria e corazzata, della Brigata di fanteria, corazzata e alpina.

6. Cenni sulla costituzione dei reggimenti.

7. Composizione schematica dei battaglioni (o gruppi).

Logistica:

8. Compiti della logistica. I servizi della Brigata alpina e nelle minori unità. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria e alla Divisione corazzata.

9. Lo stanziamento: vari sistemi e loro caratteristiche.
Marcie. Movimenti motorizzati.

10. Autotrasporti. Organizzazione stradale e disciplina del movimento nel quadro divisionale.

II GRUPPO

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO:

1. Organizzazione amministrativa dello Stato: organi centrali attivi, consultivi e di controllo; organi amministrativi locali.

2. Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Nozioni sui contratti dello Stato: sistemi di gare, capitolati, stipulazione, approvazione, registrazione ed esecuzione dei contratti. Cauzioni.
4. Nozioni sulla finanza pubblica e sull'organizzazione finanziaria dello Stato.
5. L'anno finanziario. Bilancio di previsione e rendiconto generale dello Stato. Entrate e spese.
6. Servizio del Tesoro. Operazioni di tesoreria e di portafoglio. Gli agenti che maneggiano valori dello Stato. Garanzie e controlli dell'Amministrazione: cauzioni, verifiche, rendiconti.

Amministrazione e contabilità militare:

7. Scopi ed organizzazione dell'Amministrazione militare. Organi centrali e periferici. Le funzioni amministrative decentrate.
8. Organizzazione amministrativa dei Corpi. Le cariche amministrative: rispettive funzioni e responsabilità.
9. Gestione in contanti. Previsione spese. Somministrazione, custodia e movimenti dei fondi. Fondo scorta. Verifiche di cassa e passaggi di gestione. Scritture e resa dei conti.
10. Assegni e competenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.
11. Gestione in materia. Distinzione dei materiali. Conservazione e movimento dei materiali. Documenti contabili. Verifiche e cambi di gestione. Resa dei conti.
12. Manutenzione e riparazione oggetti di vestiario equipaggiamento, servizio generale e cucina.
13. Contabilità dei reparti. Amministrazione e contabilità dei distaccamenti. Il servizio matricola presso i Corpi.
14. Funzioni amministrative e contabili delle Direzioni e delle Sezioni staccate di Commissariato.

III GRUPPO

Servizio di Commissariato in pace ed in guerra

Servizio di Commissariato in pace:

1. Ordinamento del Servizio di commissariato. Attribuzioni e dipendenze degli organi direttivi ed esecutivi.
2. Attuale organizzazione dei Servizi di Commissariato in territorio e relativi sistemi di gestione.
Condizioni generali e speciali d'oneri. Collaudi.
3. Funzionamento del servizio di vettovagliamento (pane, carne, viveri complementari), foraggi e combustibili in guarnigione e ai campi.
Viveri di riserva: provvista; conservazione e rotazione. Magazzini di vettovagliamento e frigoriferi, organizzazione, funzionamento e compiti.
4. Funzionamento del servizio vestiario-equipaggiamento.
Provvista e rifornimento materie prime e manufatti. Stabilimenti del vestiario: organizzazione, funzionamento e compiti.
5. Funzionamento del servizio casermaggio. Magazzini casermaggio. Manutenzione e conservazione dei materiali. Servizio economato.
6. Nozioni sulla contabilità in materia ed in contanti degli stabilimenti di commissariato.

Servizio di commissariato in guerra:

7. Gli organi del Servizio di commissariato nelle GG.UU.: Compiti e dipendenze. Difesa vicina delle unità e delle formazioni del Servizio.
8. Vettovagliamento uomini e quadrupedi. Razioni viveri da combattimento. Razioni viveri di riserva.
9. Il servizio vestiario-equipaggiamento. Il servizio materiali vari. Il servizio vestiario, lavanderia e bagni.
10. Rifornimento da tergo e sfruttamento delle risorse locali. Sgomberi e recuperi dei materiali. Le dotazioni, le scorte ed il relativo scaglionamento.
11. Cenni sulle requisizioni in guerra e sulle prede belliche.

Tecnologia e merceologia:

12. Principi generali sull'alimentazione. Bilancio energetico. Razione alimentare umana. Razione viveri del soldato.
13. Frumento: principali varietà, caratteri, conservazione, avarie, frodi. Altri cereali utili per la panificazione.
14. Pulitura e macinazione del grano: sistemi e macchinari. Farine di grano: abburattamento, caratteri, conservazione, avarie, adulterazioni.
15. Pane: resa, caratteristiche, difetti, conservazione. Macchinari ed attrezzature per la panificazione.
16. Caratteristiche della pasta alimentare e sua produzione.
17. Riso. Legumi. Ortaggi. Frutta. Generi di condimento. Formaggio. Caffè. Zucchero. Cacao. Vino e generi di conforto.
18. Carni. Caratteristiche delle carni bovine: conservazione, avarie. Carni congelate e refrigerate. Cenni sui frigoriferi. Generi di sostituzione della carne. Nozioni sui prodotti alimentari in conserva e loro preparazione.
19. Generalità sull'alimentazione dei quadrupedi. Razione foraggi e caratteristiche dei generi che la compongono. Nozioni sui combustibili solidi, liquidi e gassosi.
20. Nozioni sulle principali fibre tessili, sulle pelli e sui cuoiami.
21. Nozioni sulle attrezzature degli stabilimenti e sui mezzi mobili campali del Servizio di commissariato.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE

Prova scritta

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.
Tempo a disposizione: 8 ore.

Prova orale

La prova orale avrà una durata massima di 40 minuti. Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

I GRUPPO

Arte militare

Tattica:

1. Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.
2. Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.
3. Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica:

4. Ordinamento dell'Esercito. Circoscrizione militare territoriale.
5. Struttura della Divisione di fanteria e corazzata, della Brigata di fanteria e alpina.
6. Cenni sulla costituzione dei Reggimenti.
7. Composizione schematica dei battaglioni e gruppi.

Logistica:

8. Compiti della logistica. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria e Divisione corazzata.
9. Cenni sui servizi nella Brigata alpina e nelle minori unità.
10. Lo stazionamento.
11. Le marcie, i movimenti motorizzati.

II GRUPPO

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

1. I beni dello Stato: beni del demanio pubblico - beni patrimoniali.
2. I contratti dello Stato: Norme generali. I capitolati d'oneri.
3. I procedimenti dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata.
4. Stipulazione e approvazione dei contratti. Il controllo di legittimità della Corte dei conti sui contratti. L'esecuzione dei contratti. I servizi in economia. Il collaudo dei lavori e delle forniture.
5. Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio di previsione in generale. Caratteristiche dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
6. Le entrate: nozioni generali, fasi. Le spese: nozioni generali, fasi. Il rendiconto generale dello Stato.
7. L'organizzazione finanziaria dello Stato in generale. Vaglia del Tesoro, Servizio del portafoglio. Le contabilità speciali.
8. Conti amministrativi e conti giudiziali. I controlli. La responsabilità degli agenti e funzionari dello Stato.

Amministrazione e contabilità militare:

9. L'amministrazione militare: compiti e caratteristiche.
10. Il decentramento dell'amministrazione militare.
11. Gli agenti dell'amministrazione militare: compiti e responsabilità.

12. Organizzazione e funzionamento amministrativo-contabile degli Enti militari.
13. Le cariche e le funzioni amministrative dei Corpi.
14. Le Direzioni di amministrazione.
15. Organi di controllo interno ed esterno dell'Amministrazione militare.
16. Procedimenti e scritture contabili dell'Amministrazione militare.
17. Contratti e servizi ad economia.
18. Amministrazione e contabilità dei Reparti e Distaccamenti.
19. Gli assegni al personale dell'Amministrazione militare.
20. Le operazioni di cassa.
21. Il vettovagliamento. Le razioni. Le mense e gli spacci.
22. Le spese generali dei Corpi.
23. Il vestiario. Il casermaggio. Gli alloggiamenti. I combustibili.
24. La matricola del personale.
25. Le gestioni dei materiali.
26. I quadrupedi: matricola - mantenimento.
27. Le pensioni: nozioni generali.
28. Enti speciali: Ufficio amministrazione personali militari vari. Legioni Carabinieri. Scuole militari. Ospedali e stabilimenti sanitari. Direzioni e stabilimenti di commissariato. Distretti militari. Stabilimenti militari di pena. Istituto Geografico militare.
29. Il Servizio di Amministrazione in guerra. Organi: compiti e funzionamento.

III GRUPPO

Nozioni di diritto privato

1. Il diritto in generale. Diritto soggettivo ed oggettivo.
2. Fonti del diritto ed interpretazioni delle norme giuridiche.
3. La legge: iniziativa, approvazione, promulgazione e pubblicazione.
4. Decreti e regolamenti.
5. Le persone. Persone fisiche. Capacità giuridiche e di agire. Cause modificatrici della capacità. Stato di cittadinanza. Domicilio e residenza. Morte presunta ed assenza.
6. Persone giuridiche: concetto, requisiti, categorie, capacità ed estensione.
7. Diritto di famiglia. Principi generali. Parentela ed affinità. Matrimonio. Filazione legittima e naturale. Alimenti. Patria potestà. Tutela, curatela. Adozione. Affiliazione.
8. Diritto ereditario: principi fondamentali. Accettazione e rinuncia dell'eredità. Successione legittima. Successione testamentaria. Il testamento.
9. Diritto delle obbligazioni: Concetto e specie. Fonti delle obbligazioni. Il contratto: concetti e requisiti.
10. Società e titoli di credito: principi generali. Vari tipi di società.
11. Nozioni generali sulla tutela dei diritti: trascrizione; azione surrogatoria; azione revocatoria. Ipoteca e pegno. Sequestro. Prescrizione e decadenza.

Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo

12. Fonti del diritto costituzionale.
13. Tipi e forme di Stato.
14. Forme di governo.
15. I poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario.
16. La Costituzione della Repubblica Italiana.
17. La Corte Costituzionale.
18. I sistemi elettorali.
19. Fonti del diritto amministrativo.
20. Concetto di pubblica amministrazione.
21. Ordinamento amministrativo dello Stato.
22. Amministrazione attiva; consultiva e di controllo. Il Consiglio di Stato.
23. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Consiglio Superiore della Magistratura.
24. Atti amministrativi.
25. Cenni sulla giustizia amministrativa.

Nozioni di economia politica
Scienza delle finanze e statistica

Nozioni di economia politica:

26. Concetto ed oggetto.
27. Bisogni, beni, utilità, valore.
28. Cenni sulla produzione, la circolazione, la distribuzione, il consumo.
29. Politica economica di piano e programmazione economica.

Nozioni di scienza delle finanze:

30. Concetto e fonti.
31. I bisogni pubblici, le spese e le entrate pubbliche. Le partecipazioni statali.
32. Tasse ed imposte.

Nozioni di statistica:

33. Concetto. Metodo.
34. Rilevazione - Elaborazione - Esposizione - Interpretazione dei dati.
35. Organi del Servizio statistico militare.

Roma, addì 30 luglio 1966

Il Ministro: Tremelloni

Allegato n. 2
(art. 2 del bando)

Modello della domanda di ammissione al concorso

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Divisione reclutamento - Roma

Il sottoscritto . . . . residente in (1) . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di . . . . sottotenenti in s.p.e. nel Servizio di . . . . riservato (2) agli ufficiali di complemento, di cui al decreto ministeriale in data . . . .

A tale uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicare i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) è in possesso del titolo di studio: . . . .;

6) grado, arma (o servizio), distretto o Corpo di appartenenza;

7) indirizzo (3);

8) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (4);

9) indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 12 del bando.

Il sottoscritto allega il certificato di studio attestante la votazione riportata nelle singole materie (ed eventuali altri titoli di cui all'articolo 3 del bando).

Data . . . .

Firma
(5) . . . .

---

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'Ente militare ove prestano servizio.

(2) Oppure ai sottufficiali in s.p.

(3) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(4) Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal Comandante del Corpo od Ente dal quale dipende.

(6570)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario del Bollettino ufficiale n. 8, del 31 agosto 1966, del Ministero del tesoro, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centocinquanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965.

(6976)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1081 del 10 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

N.	Candidato		Punti
1.	Schirripa Nicola Antonio	punti	64,338
2.	Tassone Vincenzo	»	58,745
3.	Monea Antonino	»	58,733
4.	Sergi Stefano	»	58,128
5.	Mittica Domenico	»	58,045
6.	Mesiti Francesco	»	56,837
7.	Mandalari Marco Antonio	»	56,650
8.	Lucianò Bruno Antonio	»	56,397
9.	Caminiti Giuseppe	»	55,720
10.	Gallizzi Vincenzo	»	55,375
11.	Carbone Francesco Antonio	»	55,137
12.	Ocello Michele	»	54,350
13.	Trimarchi Alfredo	»	54,333
14.	Morgante Giuseppe	»	53,904
15.	Musuraca Giovanni	»	53,833
16.	Saiaci Matteo (ex art. 5 n. 19 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)	»	53,537
17.	Galasso Umberto	»	53,537
18.	Gangemi Giuseppe	»	53,533
19.	Restagno Vincenzo	»	53,283
20.	Moricca Emilio	»	52,966
21.	Triveri Giuseppa Maria	»	52,925
22.	Misiti Raffaele Antonio	»	52,836
23.	Zito Giuseppe Domenico	»	52,805
24.	Alagna Domenico	punti	52,716
25.	Mediati Domenico	»	52,700
26.	Guida Guido	»	52,537
27.	Musuraca Giovannino di Gerardo	»	52,212
28.	Marzano Augusto	»	52,000
29.	Barbarello Giovanni	»	51,875
30.	Bosco Antonino	»	51,800
31.	Basile Antonino	»	51,688
32.	Vitalone Saverio	»	51,596
33.	Oliva Pietro	»	51,304
34.	Lucà Felice Girolamo	»	51,302
35.	Misiti Raffaele Mario	»	50,979
36.	Schirripa Antonio	»	50,900
37.	Minasi Carmelo	»	50.712
38.	Musolino Rocco Aurelio	»	50,500
39.	Fera Mario	»	50,435
40.	Picone Luigi	»	50,321
41.	Rizzo Felice Carmelo	»	50,150
42.	Leggio Antonino	»	50,000
43.	Monterosso Antonino	»	48,737
44.	Azzarà Policarpo	»	46,000
45.	Carbone Gerardo	»	45,100
46.	Profazio Antonio	»	43,150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, allo albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 30 agosto 1966

Il medico provinciale: FREZZA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4895 del 30 agosto 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;

Esaminate le domande dei concorrenti, e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1938, n. 296;

Decreta:

I candidati sottosegnati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1. Schirripa Nicola Antonio, Locri - capoluogo;
2. Tassone Vincenzo, M. di Gioiosa J. - centro;
3. Monea Antonino, Laureana di B. - Bellantone;
4. Sergi Stefano, Sinopoli Inferiore;
5. Mesiti Francesco, Condofuri - centro;
6. Mandalari Marco Antonio, Palizzi 3ª condotta fraz. Pietrapennata;
7. Lucianò Bruno Antonio, Ferruzzano;
8. Gallizzi Vincenzo, Placànica - centro;
9. Carbone Francesco Antonio, Caulonia fraz. Ursini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 31 agosto 1966

Il medico provinciale: FREZZA

(6909)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.